PEL RIORDINAMENTO ED AMPLIAZIONE DELLE STRADE FERRATE DEL REGNO, COLLA CESSIONE DI QUELLE GOVERNATIVE

Art. 22 (Capitolato Allegato F)

Tutti i lavori ed opere d'arte della strada ferrata sia che appartengano al corpo stradale, sia ai manufatti od edifizi ad esso attinenti, dovranno essere eseguiti secondo i migliori sistemi e precetti dell'arte, con solidita' assoluta e relativa all'uso cui sono destinati, e con materiale di buona qualita', scelto tra i migliori che sogliono impiegarsi nelle opere pubbliche delle localita' attraversate dalla linea concessa o dalle vicine.

Versione in vigore dal 30 maggio 1865, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Pel riordinamento ed ampliazione delle strade ferrate del Regno, colla cessione di quelle governative
Estremi	Legge 14 maggio 1865, n. 2279
Partizione	Capitolato Allegato F
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 1865

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/pel-riordinamento-ed-ampliazione-delle-strade-ferrate-del-regno-colla/capitolato-allegato-f-art-22/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it